

## **L'ordinanza di demolizione di una centralina elettrica abusiva va impugnata davanti al TSAP**

7 novembre 2017

Segnaliamo sulla questione una sentenza del TAR Veneto.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si legge nella sentenza n. 883 del 2017: "Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione appartiene infatti al tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R. D. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f) del codice del processo amministrativo.

L'impugnata ordinanza di demolizione è motivata in relazione all'abusiva costruzione di centralina idroelettrica con captazione delle acque del torrente Foram.

Trattasi dunque di provvedimento che rientra nella materia delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 lettera a) del r.d. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f del codice del processo amministrativo e dunque è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (così Tar Veneto II n° 257 del 2016, II n° 774 del 2015, Consiglio di Stato V n° 3055 del 2016).

Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto consentono di compensare le spese tra le parti".

[sentenza TAR Veneto 883 del 2017](#)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2017, proposto da:

Liliana Decima, Juri Dai Pra', rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Alpagotti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Boscolo in Venezia, San Marco 4769;

*contro*

Comune di Taibon Agordino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;

*nei confronti di*

Provincia di Belluno non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento di diffida a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi datata 10.5.2017, prot. n. 3266, adottata dal Responsabile del Procedimento-Ufficio Tecnico del Comune di Taibon Agordino (BL), P.e. Collazuol Fulvio, notificata a mani dei ricorrenti in data 11.5.2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taibon Agordino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La giurisdizione appartiene infatti al tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R. D. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f) del codice del processo amministrativo.

L'impugnata ordinanza di demolizione è motivata in relazione all'abusiva costruzione di centralina idroelettrica con captazione delle acque del torrente Foram.

Trattasi dunque di provvedimento che rientra nella materia delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 lettera a) del r.d. n° 1775 del 1933 e dell'art. 133 lettera f del codice del processo amministrativo e dunque è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (così Tar Veneto II n° 257 del 2016, II n° 774 del 2015, Consiglio di Stato V n° 3055 del 2016)

Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto consentono di compensare le spese tra le parti.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Morgantini**

**IL PRESIDENTE**  
**Alberto Pasi**

**IL SEGRETARIO**